SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 227

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Assegnazione alle Regioni Calabria, Lombardia ed Emilia-Romagna, di risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (art. 1 OPCM n. 3505/06).

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 2007.

Modifica ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'assegnazione finanziaria alle Regioni Veneto e Calabria, ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (fondi annualità 2004).

07A09314

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 ottobre 2007, n. **188.**

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla perstatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1538):

Presentato dall'on. NICCHI ed altri il 1° agosto 2006.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 15 novembre 2006 con pareri delle commissioni I e II.

Esaminato dalla XI commissione il 15, 20 e 28 marzo 2007; 3 e 18 aprile 2007; 12 giugno 2007.

Esaminato in aula il 22 giugno 2007 e approvato il 5 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1695):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 12 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla commissione il 18 - 24 e 25 luglio 2007; 1° agosto 2007.

Relazione scritta annunciata il 14 settembre 2007 (atto n. 1695-A relatore sen. MONGIELLO).

Esaminato in aula il 18 settembre 2007 e approvato il 25 settembre 2007.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sole fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Si riporta il testo degli articoli 2094, 2118 e 2549 del codice civile:

«Art. 2094 *(Prestatore di lavoro subordinato).* — È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.».

«Art. 2118 *(Recesso dal contratto a tempo indeterminato).* — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso (codice civile 1750, 2948, n. 5).

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.».

«Art. 2549 *(Nozione).* — Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.».

07G0204

LEGGE 17 ottobre 2007, n. **189.**

Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli ordini delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1609):

Presentato dal Ministro della salute (TURCO) il 1° settembre 2006.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 24 ottobre 2006 con pareri delle commissioni, I, II e Questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione il 7 e 16 novembre 2006; 6 dicembre 2006.

Esaminato in aula il 12 febbraio 2007 e approvato il 14 giugno 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1645):

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene e Sanità), in sede referente, il 19 giugno 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla commissione il 17, 18 e 25 luglio 2007.

Esaminato in aula il 18 settembre 2007 e approvato il 26 settembre 2007.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al

Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2006, n. 40, come modificato dalla presente legge:

«Art. 4 *(Delega al Governo per l'istituzione degli ordini ed albi professionali)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro *ventiquattro mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire, per le professioni sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare i collegi professionali esistenti in ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera *b)* e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del citato decreto ministeriale 29 marzo 2001 del Ministro della sanità, l'assegnazione della professione dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione, prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di professioni sanitarie: area delle professioni infermieristiche; area della professione ostetrica; area delle professioni della riabilitazione; area delle professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni tecniche della prevenzione;

b) aggiornare la definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29 marzo 2001;

c) individuare, in base alla normativa vigente, i titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al presente comma;

d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al presente comma, le attività il cui esercizio sia riservato agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia riservato agli iscritti ai singoli albi;

e) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi della lettera *a)*;

f) definire le condizioni e le modalità in base alle quali si possa costituire un ordine specifico per una delle professioni sanitarie di cui al presente comma, nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo superi le ventimila unità, facendo salvo, ai fini dell'esercizio delle attività professionali, il rispetto dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo ordine;

g) prevedere, in relazione al numero degli operatori, l'articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale;

h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;

i) prevedere che le spese di costituzione e di funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al presente articolo siano poste a totale carico degli iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;

l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini delle nuove categorie professionali, restino confermati gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende automaticamente prorogato di novanta giorni.».

07G0205

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2007.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero della salute.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero della salute adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2003, con il quale è stata anche determinata la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero della salute in considerazione della consistenza delle risorse umane trasferite alle regioni per lo svolgimento delle funzioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, con attribuzione di compiti e funzioni in materia di politiche per il farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 48, comma 7, del

citato decreto-legge n. 269 del 2003, con cui sono state trasferite all'Agenzia italiana del farmaco le unità di personale già assegnate alla direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del medesimo Ministero;

Visto l'art. 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che ha sostituito il comma 9, dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di assistenza sanitaria, che ha istituito una struttura tecnica interregionale con il compito di rappresentare la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario convenzionato con il servizio sanitario nazionale e nella composizione della quale fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza e designati dai relativi Ministri, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante norme sulla prevenzione dell'influenza aviaria, con il quale è stato istituito, presso il Ministero della salute, il Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale;

Vista la proposta formulata dal Ministro della salute con nota n. GAB/3355-P/F5 del 15 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con note n. DGPOB/II/291/P/FS del 3 gennaio 2006 e n. DGPOB/P-31539/F5 del 9 novembre 2006, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Atteso che, per il Ministero della salute, la dotazione organica complessiva vigente alla data del 1° gennaio 2005, come individuata in esecuzione dei numerosi provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in diciannove dirigenti di prima fascia, duecentodieci dirigenti di seconda fascia, del ruolo sanitario e non sanitario e trecentoquarantadue dirigenti delle professionalità sanitarie, nonché del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da centocinquantaquattro unità nella posizione economica C3, quattrocentosettantasette nella posizione economica C2, duecentonovantadue nella posizione economica C1, seicentosettantotto nella posizione economica B3, duecentoventinove nella posizione economica B2, centocinquantasette nella posizione economica B1 e centodiciassette nella posizione economica A1, per un totale complessivo di duemilaseicentosettantacinque unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale dell'amministrazione, come prospettata dal Ministro della salute, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di centocinquantacinque unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero della salute, in esecuzione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'economia e delle finanze con foglio n. ACG/15/SAN/14929 del 28 dicembre 2006, in ordine alla proposta formulata dal Ministro della salute con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero della salute, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro della salute, con proprio successivo decreto, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 gennaio 2007

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 128

TABELLA *A*

Ministero della Salute

Dotazione organica complessiva del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche		Dotazione organica
Dirigenti 1° fascia	Totale	19
Dirigenti 2° fascia		
Amministrativo - Analista di organizzazione e metodo - Economista - Statistico attuario - Informatico - Ingegnere - Medico - Veterinario - Chimico - Farmacista	Totale	205
Dirigenti professionalità sanitarie		
Medico - Veterinario - Chimico - Farmacista - Biologo - Psicologo	Totale	318
Area funzionale C - posizione economica C 3		
Coordinatore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione		116
Coordinatore del settore statistico-informatico		33
Coordinatore del settore tecnico dei servizi		1
Coordinatore del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario		6
	Totale	156
Area funzionale C - posizione economica C 2		
Specialista del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione		326
Specialista del settore statistico-informatico		43
Specialista del settore tecnico dei servizi		10
Specialista del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario		67
	Totale	446
Area funzionale C - posizione economica C 1		
Collaboratore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione		161
Esperto del settore statistico-informatico		28
Collaboratore del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario		69
	Totale	258
Area funzionale B - posizione economica B 3		
Assistente del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione		430
Tecnico del settore statistico-informatico		13
Assistente del settore tecnico dei servizi		34
Assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario		198
	Totale	675

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche	Dotazione organica
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	144
Operatore del settore tecnico dei servizi	56
Operatore tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario	88
Totale	288
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Coadiutore del settore amministrativo, economico-finanziario, dell'organizzazione e della comunicazione	57
Coadiutore del settore tecnico dei servizi	87
Totale	144
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Addetto del settore tecnico dei servizi	11
Totale	11
Totale complessivo	2.520

07A09278

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Vogt Sarah, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Vogt Sarah, nata ad Amburgo (Germania) il 22 giugno 1979, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatliche anerkennung als Sozialarbeiterin/Sozialpadagogin» conseguito in Germania in data 23 settembre 2003, come attestato dalla Università delle Scienze applicate di Amburgo, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale, sezione B dell'albo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito presso la «Università Evangelica di Pedagogia sociale» di Amburgo in data 24 settembre 1991;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 13 settembre 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Vogt Sarah, nata ad Amburgo (Germania) il 22 giugno 1979, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

Le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) metodi e modelli per il servizio sociale per la programmazione;

2) organizzazione del lavoro e gestione del lavoro e delle risorse umane.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A09482

DECRETO 12 ottobre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Jovanova Biljana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modificazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e successive integrazioni;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Vista l'istanza della sig.ra Jovanova Biljana, nata il 14 gennaio 1960 a Kocani (Repubblica di Macedonia), cittadina macedone, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, e successive integrazioni, il riconoscimento del titolo professionale macedone di cui è in possesso ai fini della iscrizione all'albo, sezione A, e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale di «Lavoratore sociale laureato» conseguito nel dicembre 1991 presso la Università «SS. Cirillo e Metodi» di Skopje (Repubblica di Macedonia);

Considerato inoltre che è in possesso di esperienza professionale pluriennale;

Considerato altresì che nel luglio 2004 ha ottenuto a Bolzano (Italia) dalla Ripartizione politiche sociali l'equiparazione del suo titolo accademico macedone per l'accesso ai profili professionali di ausiliario socio assistenziale e di assistente dell'infanzia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 giugno 2007;

Visto il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato altresì che la richiedente ha dimostrato di possedere una formazione non completa rispetto a quella dell'assistente sociale italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra, debba consistere in esami scritti e orali, sulle materie indicate nell'allegato A;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, come sopra modificato;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 23 febbraio 2006 dalla questura di Bolzano a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Jovanova Biljana, nata il 14 gennaio 1960 a Kocani (Repubblica di Macedonia), cittadina macedone, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulle seguenti materie:

1) etica e deontologia professionale;

2) legislazione sociale.

Roma, 12 ottobre 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) A prova attitudinale si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana sulle materie indicate nel precedente art. 3.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

07A09481

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2007.

Individuazione dei soggetti esonerati dall'obbligo della tracciabilità dei pagamenti.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 12-*bis* dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come sostituito dal comma 69 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha autorizzato il Ministro dell'economia e delle finanze ad emanare un apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel medesimo comma 12-*bis*;

Visto, in particolare, l'art. 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di sentenza dichiarativa di fallimento;

Visto l'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, in materia di pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari;

Visto, in particolare, l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di scritture contabili degli esercenti arti e professioni;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386, in materia di archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;

Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate dai privati che vi consentono;

Visti, in particolare i commi 12 e 12-*bis* dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha imposto l'obbligo ai professionisti di riscuotere i compensi in denaro mediante assegni non trasferibili o bonifici, ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo che per importi unitari inferiori a 100 euro per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009, mentre per i pagamenti effettuati dal 12 agosto 2006 al 30 giugno 2008 e quelli dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il suddetto limite è fissato rispettivamente nella misura di 1.000 euro e 500 euro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerate le difficoltà che avrebbero alcuni soggetti per ragioni economiche, sociali e legali nell'adempiere all'obbligo di pagare i compensi degli esercenti arti e professioni mediante assegni bancari non trasferibili o bonifici, ovvero con altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché mediante sistemi di pagamento elettronico;

Ritenuta la necessità di esonerare alcune categorie di persone dall'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal denaro contante;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti esonerati

1. Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12-*bis* dell'art. 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti soggetti:

a) le persone fisiche il cui reddito complessivo non sia superiore all'importo annuo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) le persone fisiche non residenti ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 2.

Documentazione

1. Al fine di attestare la sussistenza di una delle condizioni di esonero elencate all'art. 1, è necessario che il soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo per la prestazione effettuata dal professionista produca un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta dall'interessato, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 3.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° novembre 2007.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Vice Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 242

07A09480

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 settembre 2007.

Attuazione della direttiva 2004/116/CE della Commissione che autorizza l'inclusione della *Candida Guilliermondii* negli allegati alla direttiva 82/471/CEE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985;

Vista la direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva 2004/116/CE della Commissione del 23 dicembre 2004;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2004/116/CE;

Considerato che il Comitato scientifico dell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole il 7 giugno 2004 all'uso di tale prodotto nei mangimi, concludendo che l'uso della *Candida Guillermondii* coltivata su un substrato di origine vegetale (melassa di zucchero di canna) non presenta rischi per la salute umana o animale, né per l'ambiente;

Considerato che il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha espresso parere favorevole il 4 ottobre 2004 sul suddetto prodotto;

Ritenuto pertanto necessario inserire la *Candida Guillermondii*, coltivata su substrati di origine vegetale, nell'allegato B, gruppo di prodotti «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale», del decreto ministeriale 13 novembre 1985;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato B del decreto ministeriale 13 novembre 1985, al punto «1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale» è aggiunto *Candida Guillermondii.*

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 277

ALLEGATO

Nell'allegato B del D.M. 13/11/85: Il gruppo di prodotti 1.2.1. è sostituito dal testo seguente:

Nome del gruppo di prodotto	Nome del prodotto	Designazione del principio nutritivo o identità del microorganismo	Substrato di coltura (eventuali specifiche)	Caratteristiche di composizione del prodotto	Specie animale	Disposizioni specifiche
«1.2.1. Lieviti coltivati su substrati di origine animale o vegetale	Tutti i lieviti — ottenuti dai microorganismi e dai substrati figuranti rispettivamente nelle colonne 3 e 4	*Saccharomyces cerevisiae* *Saccharomyces carlsbergiensis* *Kluyveromyces lactis* *Kluyveromyces fragilis*	Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate		Tutte le specie animali	
	— le cui cellule sono state uccise	*Candida guilliermondii*	Melasse, residui di distilleria, cereali e prodotti a base di amido, succhi di frutta, siero di latte, acido lattico e fibre vegetali idrolizzate	16 % minimo di materia secca	Suini da ingrasso»	

07A09479

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 ottobre 2007.

Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Visto il decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;

Preso atto da quanto rappresentato dalle parti sociali a seguito della nota interlocutoria n. 4717 dell'11 giugno 2007;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'attuale tariffa di facchinaggio fissata con decreto n. 172 del 21 giugno 2005 sulla base dell'aumento del costo della vita e tenuto conto della necessità di omogeneizzare il valore della tariffa stessa a quella operante nelle province limitrofe (Roma e Latina);

Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte delle parti sociali interessate dall'ulteriore informativa effettuata in data 25 settembre 2007 con nota prot. 07187;

Decreta:

1. Tariffa complessiva giornaliera € 115,28 ed oraria € 14,41 (comprensive della contingenza maturata, degli oneri riflessi, dell'E.D.R. e dei ratei riferiti alla 13ª mensilità, ferie, festività e T.F.R sull'E.D.R).

2. Restano fermi i valori delle maggiorazioni attualmente in vigore, per lavoro straordinario (15%), per lavoro notturno e festivo (30%) e per il lavoro festivo infrasettimanale (55%).

3. Le tariffe di cui ai punti 1 e 2 si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.

4. Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe di cui ai punti 1 e 2 sono da considerarsi come valori inderogabili.

5. Le tariffe sopra indicate avranno validità biennale, con decorrenza 1° novembre 2007.

Il presente decreto sarà notificato alle organizzazioni sindacali, alle associazioni ed enti interessati e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.

Frosinone, 15 ottobre 2007

Il direttore provinciale: NECCI

07A09280

DECRETO 18 ottobre 2007.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla Omicron Manufacturing S.r.l., in fallimento.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER IL LAZIO

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune regioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione

Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi;

Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;

Vista la nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione protocollo n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;

Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 20 aprile 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla Omicron Manufacturing S.r.l. in fallimento, e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2 e 8);

Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 20 aprile 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Omicron Manufacturing S.r.l. in fallimento della concessione del trattamento di CIGS in deroga, per un numero massimo pari a 77 lavoratori in forza alla società stessa con decorrenza 5 maggio 2007 e fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, dal 7 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, per numero 75 lavoratori, datata 21 giugno 2007 e pervenuta il 26 giugno 2007, con i relativi allegati;

Considerata, in particolare, la sentenza n. 12/06 dichiarativa di fallimento n. 11/06, allegata all'istanza del 21 giugno 2007, emessa dalla sezione civile del tribunale di Rieti in data 8 maggio 2006;

Vista, inoltre, l'ulteriore documentazione consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 13 agosto 2007, acquisita, in allegato alla relazione ispettiva, in data 27 agosto 2007, e considerati, in particolare, la «scheda preliminare per concessione CIGS in deroga anno 2007» e l'elenco aggiornato dei lavoratori interessati, da cui si evince che tre dipendenti sono usciti dagli organici aziendali in data anteriore al periodo per il quale è stato richiesto il trattamento;

Considerata la predetta relazione ispettiva protocollo n. 9408 del 27 agosto 2007;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 20 aprile 2007, in favore del personale della Omicron Manufacturing S.r.l. in fallimento, in forza presso l'unità aziendale sita in Rieti, via E. Greco, s.n.c., per un massimo di settantaquattro lavoratori, sospesi a zero ore, compresi nell'allegato elenco generale che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 7 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione.

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento composto da un massimo mensile di settantaquattro lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovrà comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia Lavoro S.p.A., alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 19 marzo 2007, nonché dall'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007, e, quindi, subordinatamente all'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione delle ulteriori risorse di cui al secondo comma del medesimo art. 7 da ultimo citato.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione protocollo n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2007

Il direttore regionale: BUONOMO

07A09296

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 agosto 2007.

Fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale demanda al Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore e dei rimorchi, comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la lettera del 1° marzo 2007 - protocollo n. 21726, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato i costi di produzione delle targhe per i veicoli a motore e per i rimorchi;

Ritenuto di dover provvedere alla fissazione del prezzo di vendita delle suddette targhe, secondo i criteri dettati dalle norme citate in premessa;

Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per veicoli a motore e per i rimorchi è fissato nella misura seguente:

Tipo di targa	Costo di produzione	Quota di maggiorazione	Prezzo di vendita
AUTOVEICOLI:			
targa anteriore + targa posteriore di formato A comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 26,08	€ 13,04	€ 39,12
— *per le province di:* Aosta, Bolzano, Trento	€ 28,53	€ 14,27	€ 42,80
targa anteriore + targa posteriore di formato B comprensive dei tasselli autoadesivi	€ 25,84	€ 12,92	€ 38,76
— *per le province di:* Aosta, Bolzano, Trento	€ 28,30	€ 14,15	€ 42,45
— Escursionisti esteri targa anteriore + targa posteriore comprensive dei bollini autoadesivi	€ 20,72	€ 10,36	€ 31,08
— CC, CD, NU targa anteriore + targa posteriore	€ 20,72	€ 10,36	€ 31,08
— Rimorchi	€ 12,08	€ 6,04	€ 18,12
— Ripetitrici	€ 15,46	€ 7,73	€ 23,19
MOTOVEICOLI:			
targa posteriore comprensiva dei tasselli autoadesivi	€ 13,90	€ 6,95	€ 20,85
— *per le province di:* Aosta, Bolzano, Trento	€ 15,12	€ 7,56	€ 22,68
— Escursionisti esteri comprensive dei bollini autoadesivi	€ 11,48	€ 5,74	€ 17,22
MACCHINE AGRICOLE:			
— Posteriore	€ 11,48	€ 5,74	€ 17,22
— Rimorchi	€ 12,08	€ 6,04	€ 18,12
— Ripetitrici	€ 11,48	€ 5,74	€ 17,22
MACCHINE OPERATRICI:			
— Semoventi	€ 11,48	€ 5,74	€ 17,22
— Trainate	€ 12,08	€ 6,04	€ 18,12
— Ripetitrici	€ 11,48	€ 5,74	€ 17,22
PROVA:	€ 11,48	€ 5,74	€ 17,22
CICLOMOTORI:	€ 8,48	€ 4,24	€ 12,72

Art. 2.

1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 2007

Il Ministro: BIANCHI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 83

07A09483

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 ottobre 2007.

Graduatoria di merito dei progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2005 e 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, di cui al decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, concernente l'adozione del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2006, concernente «Piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura per l'anno 2006» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006);

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2006, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2005 e 2006» per le tematiche: «A» risorse biologiche ecologia della pesca, «D» igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed «E» economia della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto che prevede, per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti di ricerca presentati, l'affidamento ad un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'amministrazione;

Visto il decreto n. 35/2007 del 29 marzo 2007, con il quale è stato nominato un nucleo di valutazione per l'espletamento dell'istruttoria dei progetti di ricerca presentati nell'ambito del suddetto bando;

Visto il verbale del 14 settembre 2007, con il quale il suddetto nucleo di valutazione approva le graduatorie finali relative a ciascuna delle aree tematiche indicate nelle premesse, con indicazione dei progetti ammessi a contributo;

Ritenuto necessario approvare le graduatorie di merito e procedere alla pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tre graduatorie finali dei progetti di ricerca presentati ai sensi del decreto ministeriale 5 dicembre 2006, recante «Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca per la pesca e l'acquacoltura, relativi agli anni 2005 e 2006», relative alle tematiche di cui alle premesse, allegate al presente decreto di cui sono parte integrante.

Art. 2.

Con successivo provvedimento si provvederà alla concessione del contributo per i suddetti progetti.

Roma, 22 ottobre 2007

Il direttore generale: ABATE

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

GRADUATORIA.

Tematica "A": Risorse biologiche – ecologia della pesca.
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 296 del 21/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
1)	65	39 A	ICRAM	Accumulo di composto organostannici nella catena trofica e in specie ittiche commerciali dell'alto Adriatico
2)	59	43 A	UNICRAM	Un modello sperimentale per la valutazione degli effetti dell'inquinamento sulle risorse della pesca
2)	59	46 A	ICRAM	Valutazione degli impatti ecotossicologici da contaminanti vecchi ed emergenti, studi di biologia ed ecologia delle popolazioni mediterranee di pesce spada, tonno rosso ed alalunga
2)	59	47 A	Dipartimento di Scienze Ambientali Università di Siena	Valutazione degli impatti ecotossicologici da contaminanti vecchi ed emergenti, studi di biologia ed ecologia delle popolazioni mediterranee di pesce spada, tonno rosso ed alalunga
5)	58	42 A	Dipartimento di Biologia –Università di Roma "Tor Vergata"	Effetti dell'inquinamento da idrocarburi sul reclutamento ittico: messa punto di un modello sperimentale sugli effetti della benzina verde su uova e larve di Teleostei marini

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

GRADUATORIA.

Tematica "D": Igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 296 del 21/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
1)	81	7 D	Dipartimento di Patologia Diagnostica e Clinica Veterinaria – Sez. di scienze Sperimentali e Biotecnologie applicate Università di Perugia	Valutazione della qualità dei prodotti ittici provenienti da animali sottoposti a terapia antibatterica. Messa a punto di metodiche analitiche e valutazione del rischio da residui derivante dall'impiego di nuovi antibiotici
2)	79	58 D	DIMORFIPA Università di Bologna INRAN	Valorizzazione della produzione ittica nazionale mediante valutazione dei rischi e standardizzazione della qualità

DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

GRADUATORIA.

Tematica "E": Economia della pesca e dell'acquacoltura.
(decreto ministeriale 5/12/2006 – pubblicato sulla G.U. serie generale n. 296 del 21/12/2006)

Progetto ammesso a contributo

Graduatoria	Punteggio	N. progetto	Soggetto proponente	Titolo del progetto
1)	94	53 E	Dipartimento di Statistica, Sez. di Economia e Politica Agraria Università "Cà Foscari" di Venezia	Indicatori di sostenibilità economica ambientale e sociale e politiche di valorizzazione per i sistemi produttivi dell'acquacoltura
2)	83	48 E	Consorzio Mediterraneo Scarl	Studio per l'individuazione di modelli economico-gestionali in un ottica di sostenibilità ambientale in acquacoltura

07A09300

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 9 ottobre 2007.

Modifica del decreto 4 aprile 2007, relativo all'«Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 18.370.548,02. (Decreto n. 601/RIC)», presentato dal CRAB.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 13 dicembre 2006, ed in particolare il progetto n. 5452 presentato dal CRAB - Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, dall'Università degli studi di Genova e dall'Università degli studi di Urbino, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, con il quale il progetto n. 5452 presentato dal CRAB - Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, dall'Università degli studi di Genova e dall'Università degli studi di Urbino, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 5452 presentato dal CRAB - Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, dall'Università degli studi di Genova e dall'Università degli studi di Urbino, per mero errore materiale è stato indicato nella sezione C - Agevolazioni deliberate, un importo di contributo nella spesa pari a euro 593.700,00 e un credito agevolato pari a euro 79.860,00 in luogo correttamente di un contributo nella spesa pari a euro 630.000,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 5452 presentato dal CRAB - Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, dall'Università degli studi di Genova e dall'Università degli studi di Urbino, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, per il progetto n. 5452 presentato dal CRAB - Consorzio di ricerche applicate alla biotecnologia, dall'Università degli studi di Milano-Bicocca, dall'Università degli studi di Genova e dall'Università degli studi di Urbino è aumentato di euro 36.300,00 e il credito agevolato è diminuito di euro 79.860,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 5452

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 5452 del 20/05/2002 Comitato del 13/12/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: Valorizzazione delle risorse biologiche: sviluppo di nuove tecnologie per l''identificazione, caratterizzazione e produzione di molecole di interesse farmaceutico ed industriale presenti nelle Brassicacee.

Inizio: 14/12/2005

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Crab - Consorzio di Ricerche Applicate alla Biotecnologia
AVEZZANO (AQ)

Università degli Studi di Milano - Bicocca
MILANO (MI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
GENOVA (GE)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO
URBINO (PU)

- Costo Totale ammesso Euro 900.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 900.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 754.800,00	€ 0,00	€ 754.800,00
Non Eleggibile	€ 145.200,00	€ 0,00	€ 145.200,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 900.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

- Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

  10 % Progetti presentati da PMI
  10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	630.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

07A09486

DECRETO 9 ottobre 2007.

Modifica del decreto 4 aprile 2007, relativo all'«Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 18.370.548,02. (Decreto n. 601/RIC)», presentato dalla D'Appolonia S.p.a., Cira S.C.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'8 novembre 2006, ed in particolare il progetto n. 879 presentato dalla D'Appolonia S.p.a., Cira S.C.p.A. - Centro italiano ricerche aerospaziali e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza», per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, con il quale il progetto n. 879 presentato dalla D'Appolonia S.p.a., Cira S.C.p.A. - Centro italiano ricerche aerospaziali e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza», è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (Allegato 1), relativamente al progetto n. 879 presentato dalla D'Appolonia S.p.a., Cira S.C.p.A. - Centro italiano ricerche aerospaziali e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza», per mero errore materiale è stato indicato nella sezione C - Agevolazioni deliberate, un importo di contributo nella spesa pari a euro 1.511.449,94 e un credito agevolato pari a euro 1.610.394,08 in luogo correttamente di un contributo nella spesa pari a euro 1.592.994,74 e un credito agevolato pari a euro 1.374.036,08;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2006;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 879 presentato dalla D'Appolonia S.p.a., Cira S.C.p.A. - Centro italiano ricerche aerospaziali e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza», contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 601 del 4 aprile 2007, per il progetto n. 879 presentato dalla D'Appolonia S.p.a., Cira S.C.p.A. - Centro italiano ricerche aerospaziali e dall'Università degli studi di Roma «La Sapienza» è aumentato di euro 81.544,80 e il credito agevolato è diminuito di euro 236.358,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 879

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 879 del 29/01/2004 Comitato del 08/11/2006
- Progetto di Ricerca

Titolo: GUARDIAN - Sviluppo di un Sistema Acustico Originale per il miglioramento della gestione Co-operativa del Controllo del Traffico Aereo di ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

Inizio: 01/06/2004

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

D'APPOLONIA S.P.A.
GENOVA (GE)

Adr Engineering S.p.A.
FIUMICINO PAESE (RM)

Cira S.C.p.A. - Centro Italiano Ricerche Aerospaziali
CAPUA (CE)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"
Roma (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 3.585.081,60

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.422.489,60

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.162.592,00

al netto di recuperi pari a Euro 926.270,40

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.974.257,60	€ 730.088,00	€ 2.704.345,60
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 448.232,00	€ 432.504,00	€ 880.736,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.422.489,60	€ 1.162.592,00	€ 3.585.081,60

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.592.994,74
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.374.036,08

Sezione D - Condizioni Specifiche

Nella predisposizione del capitolato Tecnico prevedere un check point critico al termine della fase teorica e di fattibilità.

07A09485

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2007, per il rinnovamento tecnico del sistema informatico.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota UP BS/0000638407 del 28 settembre 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2007 per rinnovamento tecnico del sistema informatico.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 28 settembre 2007 prot. n. 2051/2007, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 29 ottobre 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A09484

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente i *referendum* popolari per il distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

L'ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 5 novembre 2007, ha accertato a norma dell'art. 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che alle votazioni, tenutesi nei giorni 28 e 29 ottobre 2007, per i *referendum* popolari indetti con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 20 agosto 2007, il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa sui quesiti sottoposti a *referendum* non è inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni specificati in epigrafe. Pertanto il predetto ufficio ha dichiarato che il risultato è stato favorevole al distacco territoriale dei medesimi comuni dalla regione Veneto e alla loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige.

07A09573

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Approvazione del bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2007»

Con decreto dirigenziale del responsabile della struttura di missione denominata dipartimento per le politiche della famiglia del 3 agosto 2007, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2007, registro n. 10, foglio n. 116, è stato approvato il bando di partecipazione al «Premio amico della famiglia 2007» istituito con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 3 agosto 2007.

Tutta la documentazione relativa è disponibile nel sito: http://www.governo.it/Presidenza/politiche_famiglia/index.asp

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione decorrono dalla pubblicazione dell'estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

07A09275

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Associazione diocesana pubblica di fedeli «Dives in Misericordia», in Ravenna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione diocesana pubblica di fedeli «Dives in Misericordia», con sede in Ravenna.

07A09301

Riconoscimento civile della personalità giuridica della Casa di procura della congregazione delle suore Domenicane di Santa Caterina da Siena irachene, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 12 ottobre 2007, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Casa di procura della congregazione delle suore Domenicane di Santa Caterina da Siena irachene, con sede in Roma.

07A09302

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della Visitazione e Morte, in Capracotta

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 12 ottobre 2007, viene estinta la Confraternita della Visitazione e Morte, con sede in Capracotta (Isernia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Maria Santissima in Cielo Assunta, con sede in Capracotta (Isernia).

07A09303

Autorizzazione al laboratorio «CSI S.p.A.», in Bollate, ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, per il settore di attività «porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2007, il laboratorio «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (Milano), Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 21 giugno 2004 per il settore di attività «porte ed altri elementi di chiusura resistenti al fuoco».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

07A09342

Autorizzazione al laboratorio «CSI S.p.A.», in Bollate, ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di muri non portanti, di sigillature penetranti (configurazione parete), di sigillature lineari (configurazione parete), di canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione parete) e di sistemi di chiusura per trasportatori a nastro in conformità alle norme UNI EN 1364-1, UNI EN 1366-3, UNI EN 1366-4, UNI EN 1366-5 e UNI EN 1366-7».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2007, il laboratorio «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (Milano), Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di muri non portanti, di sigillature penetranti (configurazione parete), di sigillature lineari (configurazione parete), di canalizzazioni di servizio e cavedi (configurazione parete) e di sistemi di chiusura per trasportatori a nastro in conformità alle norme UNI EN 1364-l, UNI EN 1366-3, UNI EN 1366-4, UNI EN 1366-5 e UNI EN 1366-7».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

07A09343

Autorizzazione al laboratorio «CSI S.p.A.», in Bollate, ad operare ai sensi del decreto 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, nel settore della «resistenza al fuoco di curtain walls in conformità alla norma UNI EN 1364-3».

Con provvedimento dirigenziale datato 23 ottobre 2007, il laboratorio «CSI S.p.A.», con sede in Bollate (Milano), Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985 in attuazione della legge n. 818/1984, è autorizzato ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 16 febbraio 2007 nel settore della «resistenza al fuoco di curtain walls in conformità alla norma UNI EN 1364-3».

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

07A09344

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 41719 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Michelangelo S.p.A., con sede in Napoli, unità di Frosinone, per il periodo dall'11 dicembre 2006 al 10 dicembre 2007.

Con decreto n. 41720 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Omicron group S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 7 marzo 2007 al 6 marzo 2008.

Con decreto n. 41721 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sintpell S.r.l., con sede in Napoli, unità di Montegranaro (Ascoli Piceno), per il periodo dal 18 giugno 2007 al 14 giugno 2008.

Con decreto n. 41722 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Leumann nobilitazioni tessili S.r.l., con sede in Collegno (Torino), unità di Collegno (Torino), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41723 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Gestind S.p.A., con sede in Bruzolo (Torino), unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41724 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sitip S.p.A., con sede in Cene (Bergamo), unità di Busto Arsizio (Varese), per il periodo dal 27 marzo 2007 al 26 marzo 2008.

Con decreto n. 41725 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della VLM S.p.A., con sede in Buccinasco (Milano), unità di Buccinasco (Milano), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41726 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Villa Italia industrie S.r.l., con sede in Campobasso, unità di Trivento (Campobasso), per il periodo dal 18 dicembre 2006 al 17 dicembre 2007.

Con decreto n. 41727 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Avis industrie stabiensi meccaniche e navali S.p.A., con sede in Castellamare di Stabia (Napoli), unità di Castellamare di Stabia (Napoli), per il periodo dal 17 maggio 2007 al 16 maggio 2008.

Con decreto n. 41728 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cebi S.p.A., con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli, per il periodo dal 12 febbraio 2007 all'11 febbraio 2008.

Con decreto n. 41729 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cirio De Rica dal 01/06/2007 Conserve Italia soc. coop. S.p.A., con sede in Caivano (Napoli), unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41730 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della CM3 S.r.l., con sede in Avigliana (Torino), unità di Trana (Torino), per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41731 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Codiva S.r.l., con sede in Sassoferrato (Ancona), unità di Sassoferrato (Ancona), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41732 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Essepi S.r.l., con sede in Rottofreno (Piacenza), unità di Rottofreno (Piacenza), per il periodo dal 16 maggio 2007 al 15 maggio 2008.

Con decreto n. 41733 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Europeyarn GmbH Altre forme, con sede in Rovetta (Bergamo), unità di Rovetta (Bergamo), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41734 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Florence S.r.l., con sede in Casole D'Elsa (Siena), unità di Casole D'Elsa (Siena), per il periodo dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 41735 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Ledorex S.r.l., con sede in San Michele Mondovì (Cuneo), unità di San Michele Mondovì (Cuneo), per il periodo dal 7 maggio 2007 al 6 maggio 2008.

Con decreto n. 41736 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della MP infissi S.r.l., con sede in Torrecuso (Benevento), unità di Torrecuso (Benevento), per il periodo dal 21 maggio 2007 al 20 maggio 2008.

Con decreto n. 41737 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Officine meccaniche Carlo Beretta BCD S.p.A., con sede in Limatola (Benevento), unità di Desio (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 1° maggio 2008.

Con decreto n. 41738 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pirola S.p.A., con sede in Mapello (Bergamo), unità di Mapello (Bergamo), per il periodo dal 14 maggio 2007 al 13 maggio 2008.

Con decreto n. 41739 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Pompea S.p.A., con sede in Medole (Mantova), unità di Asola (Mantova) e Medole (Mantova), per il periodo dal 1° giugno 2007 al 31 maggio 2008.

Con decreto n. 41740 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Protti fashiontronix S.p.A., con sede in Cornaredo (Milano), unità di Cornaredo (Milano), per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

Con decreto n. 41741 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sophia S.r.l., con sede in Fermo (Ascoli Piceno), unità di Fermo (Ascoli Piceno), per il periodo dal 30 aprile 2007 al 26 aprile 2008.

Con decreto n. 41742 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Coveral S.r.l., con sede in Varese, unità di Dubino (Sondrio) e Lainate (Milano), per il periodo dal 2 maggio 2007 al 22 aprile 2008.

Con decreto n. 41743 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Data service S.p.A., con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 41744 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della El. Ital. Avellino S.r.l., con sede in Avellino, unità di Avellino, per il periodo dal 13 novembre 2006 al 12 novembre 2007.

Con decreto n. 41745 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Flexider S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 2 gennaio 2007 al 1º gennaio 2008.

Con decreto n. 41746 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della La Rinascente S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, per il periodo dal 19 marzo 2007 al 18 marzo 2008.

Con decreto n. 41747 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Montebello S.r.l., con sede in Montebello Vicentino (Vicenza), unità di Montebello Vicentino (Vicenza), per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

Con decreto n. 41748 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Pininfarina S.p.A., con sede in Milano, unità di Bairo (Torino), per il periodo dal 6 novembre 2006 al 17 novembre 2006.

Con decreto n. 41749 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Nonwoven industries S.p.A., con sede in Bisignano (Cosenza), unità di Peschiera Borromeo (Milano), per il periodo dal 4 giugno 2007 al 3 giugno 2008.

Con decreto n. 41750 del 25 settembre 2007 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Tacconi sud S.r.l., con sede in Latina, unità di Latina, per il periodo dal 5 marzo 2007 al 4 marzo 2008.

07A09277

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma della designazione del «Consorzio Italcert», in Milano, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del dipartimento dei trasporti terrestri in data 25 ottobre 2007, il Consorzio Italcert, con sede legale in viale Sarca, 336 - 20126 Milano, già designato quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzato quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II, e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

07A09374

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto relativo al riassetto del bacino portuale di Genova Multedo, da realizzarsi in comune di Genova. Proponente: Autorità portuale di Genova.

Con il decreto n. 0000778 del 9 ottobre 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto relativo al riassetto del bacino portuale di Genova Multedo da realizzarsi in comune di Genova, presentato dall'autorità Portuale di Genova, con sede in Palazzo San Giorgio - via della Mercanzia, 2 - 16126 Genova.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti. htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A09297

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di trasformazione a stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola. Proponente: Edison stoccaggio S.p.A.

Con il decreto n. 0000773 dell'8 ottobre 2007, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto di trasformazione a stoccaggio di gas naturale nei giacimenti di San Potito e di Cotignola (Ravenna), presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., con sede in Foro Bonaparte, 31 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A09298

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della centrale termoelettrica di Ortona, da localizzare nell'area industriale del comune di Ortona. Proponente: società Odoardo Zecca S.r.l.

Con il decreto n. 0000763 del 1º ottobre 2007, il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto di ampliamento della centrale termoelettrica di potenza pari a 104 MWe in comune di Ortona (Chieti), da localizzare nell'area industriale del comune di Ortona (Chieti), presentato dalla società Odoardo Zecca s.r.l., con sede in via Costantinopoli, 5 - 66026 Ortona (Chieti).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A09299

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino del cognome in forma originaria

Su domanda del sig. Sandro Canciani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originale di «Kocjan» è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto prefettizio n. 1.13/2-TSUTG0040073, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il decreto n. 11419/590 di data 14 novembre 1933, della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Giovanni Kocjan, nato il 17 marzo 1871 a San Dorligo della Valle era stato ridotto nella forma italiana di «Canciani», con estensione alla moglie Giovanna Vodopivec ed ai figli Mario, Ernesto, Angelo e la nuora Maria Samec;

Per effetto, il cognome del sig. Sandro Canciani, nipote di Ernesto, nato il 28 marzo 1969 a Trieste e residente a San Dorligo della Valle (Trieste), località Dolina n. 126 è ripristinato nella forma originaria di «Kocjan» come posseduto dal nonno prima dell'emanazione del sopracitato decreto.

07A09276

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di metalli preziosi

La Camera di commercio di Pistoia comunica, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna indicato, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, nel seguente ordine cronologico e con la corrispondente motivazione:

40PT - Peruzzi Orietta, via XXV Aprile, 73/C - San Marcello Pistoiese (loc. Bardalone), cessata attività;

54PT - Emiliano Bardini & C. S.a.s., via Martiri della libertà, 10 - Montale, cessata produzione oggetti in metallo prezioso;

55PT - Dainelli Silver Collection di Dainelli Angela, via Gorizia, 43/a - Pistoia, cessata attività;

3PT - Biagini Giorgio, via Magni, 24 - Pistoia, cessta attività.

07A09279

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-260) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04) - annuale € **438,00**
(di cui spese di spedizione € 128,52) - semestrale € **239,00**

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57) - annuale € **309,00**
(di cui spese di spedizione € 66,28) - semestrale € **167,00**

Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29) - annuale € **68,00**
(di cui spese di spedizione € 9,64) - semestrale € **43,00**

Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27) - annuale € **168,00**
(di cui spese di spedizione € 20,63) - semestrale € **91,00**

Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31) - annuale € **65,00**
(di cui spese di spedizione € 7,65) - semestrale € **40,00**

Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02) - annuale € **167,00**
(di cui spese di spedizione € 25,01) - semestrale € **90,00**

Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93) - annuale € **819,00**
(di cui spese di spedizione € 191,46) - semestrale € **431,00**

Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45) - annuale € **682,00**
(di cui spese di spedizione € 132,22) - semestrale € **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 1 1 0 8 *

€ 1,00